|  |  |
| --- | --- |
| **Nome intervento**  **SISTEMAZIONI AGRARIE DI MONTE**  **AMBIENTE E POZZE D’ABBEVERATA** | **INT. 2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CODICE INTERVENTO** | SRD04 |
| **NOME INTERVENTO** | investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale |
| **TIPO INTERVENTO** | INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)** | <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037> - scaricare la versione del 23/10/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC** | vedi punto 2 scheda SRD04 del PSP:  SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica  SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC. |
| **CRITERI** | Vedi parti pertinenti della scheda SRD04 del PSP indicati con CR.  Ai fini del presente intervento, possono beneficiarie del sostegno:  CR01 - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo.  CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.  CR03 – Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri  Criteri di ammissibilità generali:  CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell’ambito presente intervento.  CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.  CR06 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo. Il contributo pubblico minimo ammissibile è di € 20.000.  CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un limite massimo di spesa ammissibile a o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.  CR08 – Per le medesime finalità di cui al CR07 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 70.000.  CR9 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della già menzionata domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.  Criteri di ammissibilità specifici per azione:  CR10 – Nell’ambito dell’azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:  1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione;  1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate, e/o recinzioni tradizionali;  1.4. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio quali, a titolo esemplificativo, abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli;  1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;  1.6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale:  - le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali inerenti le specie esotiche vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. progetti LIFE), definiscono gli areali ove attuare gli interventi di contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell’arco delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell’apparato ipogeo.  - acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, e/o altre specie alloctone, , quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS;  1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:  -recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;  -casette per la protezione delle arnie;  -sistemi di virtual fencing;  -strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo;  -acquisto di cani da guardiania;  -sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l’accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;  -reti anti-uccello  -altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti;  1.10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;  1.11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione regionali/provinciali.  1.12. Altri investimenti non produttivi previsti dai PAF regionali/provinciali non già ricompresi nell’elenco di cui sopra, tra cui l’acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e installazione di barre di involo, vasche di abbeverata.  CR11 – Nell’ambito dell’Azione 2  - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua  - gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:  2.1. Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel reticolo idrico minore quali il ripristino e/o l’impianto della vegetazione acquatica e ripariale o altri interventi di riqualificazione ecologica; |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA INTERVENTI PSP** | vedi punto 5 scheda SRD04 del PSP.  Finalità e descrizione generale  L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6.  In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.  Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l’adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.  In relazione alla finalità specifica degli investimenti, il presente intervento è articolato in due distinte azioni:  Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale:  Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:   * contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; * salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone; * consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; * preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici.   Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua  L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell’acqua quali, a titolo esemplificativo:   * messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l’inquinamento nelle acque superficiali; * realizzazione di reti di monitoraggio quali-quantitative delle acque utilizzate a scopo irriguo o ad esse connesse, aggiuntive rispetto agli obblighi di misurazione vigenti   Collegamento con le esigenze e rilievo strategico  Sulla base delle finalità specifiche, l’azione 1 dell’intervento si pone in collegamento con le esigenze 2.7 (tutela della biodiversità) e 2.8 (tutela del paesaggio) che assumono un particolare rilevo qualificante nelle aree collinari e montuose del paese. L’azione 2, a sua volta, risulta direttamente connessa con l’esigenza 2.14 per la tutela dall’inquinamento delle acque superficiali e profonde ed assume un rilievo più qualificante nelle aree pianeggianti e a maggior vocazione produttiva del paese, mentre diventa una esigenza man mano più specifica al crescere del profilo altimetrico. Nel suo complesso, l’intervento assume un rilievo centrale e strategico nel panorama complessivo degli interventi previsti dal presente Piano, con particolare riferimento per il suo contributo alla definizione dell’ambizione per il periodo di programmazione 2023-2027. |
| **AZIONI SSL** | Finalità e descrizione generale (max 500 caratteri)  **Motivazione**  Il presidio del territorio afferente alla SSL è stato nel tempo garantito grazie alla realizzazione di manufatti, anche storici, il cui miglioramento e recupero sono imprescindibili, non semplicemente per poter garantire un corretto governo delle aree sottese ma, nell’ottica degli obbiettivi posti dalla SSL, per un insieme di aspetti interconnessi, che possono riguardare il recupero o la messa in sicurezza di ambiti suscettibili di riqualificazione, la presenza di elementi o valori storici da recuperare, i quadri paesistici connessi da valorizzare, eventuali colture da reintrodurre a seguito del recupero, il miglioramento o il ripristino della pratica dell’alpeggio, la valorizzazione di percorsi storici o tematici anche sotto il profilo turistico, ecc.  Si tratta in particolare delle sistemazioni agrarie di monte -muri, terrazzamenti, ciglioni, ecc.- anche attraversati dai percorsi storici, nonché le pozze e le strutture connesse che in molte aree pascolive garantiscono l’abbeverata degli animali allevati o della fauna selvatica, contribuendo alla conservazione dei paesaggi sommitali e degli habitat, molti dei quali inclusi nelle aree protette e nella rete Natura 2000.  Contestualmente, nella SSL assumo rilevanza anche gli interventi di salvaguardia o di miglioramento della biodiversità, sia per quanto riguarda:   * le associazioni vegetali che compongono habitat di pregio in fase contrazione; * le specie animali a rischio a causa dell’invasività di specie esotiche o per la loro convivenza con le attività umane di presidio; * la protezione della qualità delle acque.   I valori e la pluralità di servizi ecosistemici che la realizzazione di queste azioni può produrre e il miglioramento qualitativo dei luoghi che possono direttamente o indirettamente essere valorizzati anche da un punto di vista fruitivo, motivano ampiamente anche sotto l’aspetto economico complessivo, la necessità di realizzare questi interventi, sia per regolare il rapporto agricoltura-ambiente, sia per favorire il mantenimento di aree e manufatti agricoli che rivestono anche un ruolo ambientale.  **Interventi previsti**  Come criteri CR10 e CR11  Le tipologie di intervento 1,7 e 1,10 possono essere attivate solo all’interno di progetti di cooperazione finanziati nell’ambito dell’intervento SRG07, che ne dovranno dimostrare la coerenza con gli obbiettivi del progetto di cooperazione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MODALITA’ DI ATTUAZIONE** | L’intervento verrà attivato sia tramite specifico avviso pubblico, sia all’interno di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07. |
| **principi di selezione** | L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell’intervento.  Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, vengono definite le graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, devono essere stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.  Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell’intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:   * principi di selezione territoriali quali ad esempio le aree Natura 2000 per l’azione 1 o le Zone Vulnerabili ai Nitrati per l’azione 2, anche premiando gli interventi connessi con altri interventi di natura ambientale in modo da rafforzare le connessioni ecologiche * principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso, investimenti presentati da soggetti collettivi o da giovani agricoltori; principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie; * principi di selezione connessi alla dimensione economica delle operazioni quali ad esempio operazioni che rientrano entro determinate soglie; * principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l’assunzione di impegni agroclimatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad interventi di cooperazione; * principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali quali ad esempio, per l’azione 1, le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nei Prioritized Action Framework (PAF); * principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali quali ad esempio un maggior vantaggio ambientale dell’operazione;   **Indirizzi attuativi preliminari**  Prevedere criteri di premialità che tengano conto delle diverse ricadute dell’intervento e della sua connessione con altre attività in essere coerenti con la strategia SSL, compresi gli interventi di valorizzazione della fruizione. In particolare, i criteri dovranno prevedere premialità per la qualità progettuale (es: coerenza con obbiettivi della SSL, innovatività, chiarezza del progetto)  Per gli interventi relativi alle sistemazioni agrarie di versante e sui manufatti prevedere una premialità per i progetti basati su studi originali relativi alle tipologie costruttive. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BENEFICIARI** | * Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo. * Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. * Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri. |
| **ammissibilita’ beneficiari** | Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un limite massimo di spesa ammissibile a o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.  Per le medesime finalità di cui sopra, è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. |
| **IMPEGNI** | * realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; * fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dal bando: 5 anni per i beni mobili e 10 anni per i beni immobili |
| **OBBLIGHI** | * Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; * Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici. |
| **ammissibilita’ delle spese** | Si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del PSP.  **Ammissibilità delle spese**  In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni **4.7.1. e 4.7.3**, paragrafo 1 del PSP.  **1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR**  Fatte salve le operazioni a superfice e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell’art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si  applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. **In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.**  **1.1) Principi generali**  Le spese per essere ammissibili devono essere:  imputabili ad un’operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;  congrue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;  necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.  **1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell’ammissibilità delle spese**  Sono ammissibili al sostegno:  le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente  le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.  Il punto a) non si applica:  alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;  alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,  alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.  **1.3) Principi in merito all’ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)**  Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:  Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;  Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;  Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);  I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;  Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:  l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;  i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;  all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.  Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso  in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.4) Principi in merito all’ammissibilità delle spese di gestione**  Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del  reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:  1. spese di funzionamento;  2. spese di personale;  3. spese di formazione e consulenza;  4. spese di pubbliche relazioni;  5. spese finanziarie;  6. spese di rete;  7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.  **1.5) Ammissibilità di Studi e Piani**  Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.  Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:  1. nell’ambito di un intervento di investimento di cui all’art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;  2. nell’ambito di interventi per lo “Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione” di cui all’articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).  **1.6) Contributi in natura**  I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.  In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:  i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell’utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;  il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;  il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell’utilizzo dei beni aziendali è basato sull’utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.  non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.  il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell’operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.  Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**  Non è ammissibile a contributo l’imposta sul valore aggiunto (IVA).  È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.  L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro  tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento,  costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.  L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:  quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;  quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;  quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.  **Spese non ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)**  Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:  a) acquisto di diritti di produzione agricola;  b) acquisto di diritti all’aiuto;  c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile  versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;  d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;  e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi;  f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.  g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento;  h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;  i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;  l) spese connesse all’assistenza post-vendita dei beni di investimento;  Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.  Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del PSP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CUMULABILITA’ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO** | Si rimanda alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del PSP.  2.1) Strumenti finanziari dell’Unione europea  Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:  le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell’ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell’Unione europea;  nel caso in cui un’operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:  tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.  2.2) Strumenti nazionali  Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. |
| **EROGAZIONE DI ANTICIPI** | È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:  “La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.  L’erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell’anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l’escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.  Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.” |
| **TIPO DI SOSTEGNO** | L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. |
| **aliquota del sostegno** | Il contributo di questo intervento può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l’aliquota precisa in relazione all’azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).   |  |  | | --- | --- | | Intensità dell’aiuto | 100% | |

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRATTAMENTO DATI PERSONALI** | In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **importo del sostegno** | **Spesa ammissibile** | **Contributo pubblico totale** | **Contributo FEASR** |
| *€ 300.000* | *€ 300.000* | *€ 122.100* |

**di cui contributo pubblico riserva SRG07 70.000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **cronoprogramma procedure e finanziario** | | | | | | | |
| **Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando** | | | | | | | |
| **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** |
| *€* | *€ 230.000* | *€* | *€* | *€ 70.000 (\*)* | *€* | *€* | *€* |

(\*) quota riservata a interventi finanziati nell’ambito di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **Nome indicatore** | | **U. m.** | **Valore atteso al 2027** |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | *Spesa pubblica totale*  *Come indicatore SSL 7* | *€* | *300.000* |
| *Investimenti totali*  *Dedotto dall’indicatore precedente* | *€* | *300.000* |
| *Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole* | *n°* | *Non coerente* |
| *Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali* | *%* | *Non coerente* |
| *Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità* | *%* | *Non coerente* |
| **Indicatori SSL** | *1 – Interventi finanziati* | *n.* | *7* |
| *2 – Interventi finanziati in progetti di cooperazione locale* | *n.* | *2* |
| *3 – Aziende agricole interessate dagli interventi* | *n.* | *4* |
| *4 – Interventi che coniugano finalità ambientali e riqualificazione di elementi storici* | *n.* | *2* |
| *5 – Interventi integrati ad altre iniziative in linea con la SSL* | *n.* | *2* |
| *6 – Superfici interessate dall’intervento \*\** | *ha* | *40* |
| *7 – Finanziario – contributo pubblico totale* | *€* | *300.000* |
| **Indicatori ambientali\*** | *Come indicatore SSL 4* | *n.* | *2* |
| *Come indicatore SSL 5* | *n.* | *2* |
| *Come indicatore SSL 6* | *ha* | *40* |

\*\* es: ha di habitat serviti dalla pozza realizzata o recuperata, ha di superficie sottesa ai terrazzamenti recuperati

**Allegato A**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi degli art. 13‐14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finalità** | **Base giuridica** | **Categorie di dati personali** |
| Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP). | Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003;  REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;  Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i. | Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale. |

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

**5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

* Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
* INPS, per il DURC;
* Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
* Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale ‐ SIAN);
* Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
* Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
* Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Forze dell’ordine, per lo svolgimento dei controlli;
* Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
* Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
* Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
* Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
* Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
* Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

‐ ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;

‐ E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;

‐ Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;

‐ Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;

‐ Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di

competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027;

‐ Gruppi di Azione Locale (GAL), per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

‐ Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

**6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

**7. Tempi di conservazione.**

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell’ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

**8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2‐undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

• **Diritto di accesso (art. 15)**

• **Diritto alla rettifica (art. 16)**

• **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**

• **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

**9. Reclamo all’Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e‐mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023